



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI (ARA)  
SETTORE 5 - FITOSANITARIO, VIVAISMO, MICOLOGIA, PATRIMONIO ITTICO**

---

*Assunto il 10/09/2018*

*Numero Registro Dipartimento: 932*

DECRETO DIRIGENZIALE

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 9824 del 12/09/2018**

**OGGETTO: ART.26 D.LGS. 214/05 E S.M.I. - INTEGRAZIONE SPECIE: AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL PASSAPORTO PIANTE OSPITI SENSIBILI ALLA XYLELLA FASTIDIOSA; DECISIONE ESECUZIONE (UE) 2017/2352 DELLA COMMISSIONE - DITTA: CRISAFULLI CARMELO..**

**Dichiarazione di conformità della copia informatica**

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL DIRIGENTE DI SETTORE

**VISTA** la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, , recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale”, ed in particolare l’articolo 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente di Settore;

**VISTA** la delibera G.R. n. 19 del 05 febbraio 2015 di approvazione della nuova macro struttura della Giunta Regionale;

**VISTA** la delibera G.R. n. 111 del 17 aprile 2015 di modifica ed integrazione della succitata delibera G.R. n. 19 del 5/2/2015;

**VISTA** la deliberazione n. 541 del 16 dicembre 2015, come modificata con successiva deliberazione n. 51/2016, con la quale la Giunta regionale ha approvato la nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale;

**VISTO** il decreto D.G. 7954 del 06 luglio 2016 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente del Settore n. 5 “Fitosanitario, Vivaismo, Micologia, Patrimonio ittico e faunistico” del Dipartimento n. 8 “Agricoltura e Risorse Agroalimentari” al dott. Cosimo Carmelo Caridi;

**VISTA** la delibera G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante: “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizione recate dalla L.R. 7/96 e dal D. Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni”;

**VISTO** l’art. 1 del DPGR n. 354 del 24 giugno 1999 relativo alla separazione delle attività amministrative di indirizzo e di controllo da quelle della gestione, come modificato dal decreto PGR n. 206 del 15 dicembre 2000;

**VISTO** il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i. recante “Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali”;

**VISTO** in particolare l’art. 26 del D.Lgs. n. 214/2005 e s.m.i. che norma l’uso del Passaporto delle piante;

**VISTO** il D.M. del 12 novembre 2009 che determina i requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l’esercizio dell’attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali ai sensi dell’art. 49 comma 2 lettera d) del D.Lgs. n. 214/2005 e s.m.i.;

**VISTO** il decreto D.G. n. 3518 del 20 marzo 2012 recante l’adozione delle linee guida e della modulistica finalizzata al rilascio delle autorizzazioni di cui al D.M. 12 novembre 2009 per l’esercizio dell’attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali;

**VISTO** l’Allegato II/A del DM 12 novembre 2009 che detta le indicazioni da riportare nei provvedimenti autorizzatori;

**VISTA** la Decisione di esecuzione (UE) 2017/2352 della Commissione del 14 dicembre 2017 che modifica la Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione Europea della Xylella fastidiosa (well et al);

**VISTO** il D.M. 13 febbraio 2018 relativo alle Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well. et al.) nel territorio della Repubblica italiana ;

**VISTA** l’istanza avanzata dal Sig. Crisafulli Carmelo, quale titolare della ditta medesima, con sede legale nel comune di Rosarno (RC) via Cicerone n° 8 bis – Cap 89025, Partita IVA n° 01606580809 indirizzo PEC: crisafullicarmelo@pec.it, di richiesta di integrazione specie da passaportare;

**VISTA** l’istruttoria condotta e conclusa con esito positivo dall’Ispettore Fitosanitario Sig. Figliuzzi Pasquale ;

**RITENUTO** che ricorrono le condizioni ex lege per procedere al rilascio dell’autorizzazione richiesta - art. 26 D.Lgs. n. 214/2005 e s.m.i. - alla ditta Crisafulli Carmelo;

**VISTA** la L.R. n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;

**VISTO** l'allegato Verbale istruttorio;

**PRESO ATTO CHE:**

- con nota n. PR\_RCUTG\_Ingresso\_0089935\_20180712, del 12/07/2018, è stata richiesta alla prefettura di Reggio Calabria l'informativa antimafia, rimasta priva di riscontro alla data odierna;
- è decorso il termine di cui al comma 4 ex art. 88 del D.lgs 159/2011, pertanto, è possibile il rilascio dell'autorizzazione ex art. 26 del D.Lgs. n.214/2015 e s.m.i.;
- a seguito di un eventuale riscontro positivo dell'informativa antimafia, le autorizzazioni fitosanitarie in essere verranno revocate, per come stabilito dall'art. 67, lettera f) del D.Lgs. 159/2011.

**SU PROPOSTA** del Responsabile del procedimento nonché, della espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal Responsabile medesimo;

DECRETA

**DI RICONOSCERE** l'autorizzazione all'uso del passaporto di tipo "A" per le piante appartenenti alle specie Coffea, Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L. e Prunus dulcis(Mill.), definite ospiti di Xylella fastidiosa ai sensi della Decisione di esecuzione (UE) 2017/2352 della Commissione del 14 dicembre 2017;

**DI INTEGRARE** l'autorizzazione n° RC/18/0511 già rilasciata in data 15/03/2013, ai sensi dell'art. 26 D.Lgs 214/05 e s.m.i., alla Ditta Crisafuli Carmelo con sede legale nel comune di Rosarno (RC) via Cicerone n° 8 bis, per le specie dei vegetali sopra descritte.

**DI STABILIRE** che in caso di riscontro positivo dell'informativa antimafia, si determinerà la revoca delle autorizzazioni fitosanitarie concesse;

**DI PRECISARE** che la presente autorizzazione fitosanitaria non esonera il titolare dall'obbligo di conformarsi alle disposizioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta dalla normativa vigente;

**DI IMPEGNARE** il Settore n.5 a provvedere ai necessari adempimenti di rilascio di copia della autorizzazione alla ditta interessata ed a provvedere all'invio dei relativi dati al Servizio Fitosanitario Nazionale;

**DI PROVVEDERE** alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento proponente ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

**FIGLIUZZI PASQUALE**  
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

**CARIDI COSIMO CARMELO**  
(con firma digitale)